



# GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

COMMITENTE



COMUNE DI  
**CASEI  
GEROLA**



# CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI



# **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2020**

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 capo I°)

## **NORME GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, ivi compresi l'accertamento e riscossioni dei relativi diritti nell'ambito del territorio comunale, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

### **ART. 2**

#### **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione, **con decorrenza dal 01/01/2016 e scadenza il 31/12/2020**, si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente.

La concessione s'intenderà risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative comportanti l'abolizione della concessione stessa.

Le condizioni saranno riviste di comune accordo tra le parti nel caso in cui intervenissero disposizioni legislative che dovessero variarne i presupposti fondamentali.

Scaduto il termine, originario o rinnovato, della concessione è fatto divieto al concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti ai servizi gestiti.

### **ART. 3**

#### **REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA**

Per essere ammessi alla gara per la concessione le persone fisiche o giuridiche interessate debbono risultare iscritte all'albo nazionale dei Concessionari di cui all'art. 1 del D.M. 289/2000 ed al D.M. 9/3/2000 n. 89, istituito presso la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, previsto dall' art. 53 comma 1 del D.L.vo 446/97.

L'iscrizione all'Albo deve essere comprovata mediante presentazione di attestazione rilasciata dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ovvero sostituita da apposita autocertificazione rilasciata a norma degli art. 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. I partecipanti alla gara devono rispettare i requisiti previsti dagli artt. da 3 a 8 e 10 del D.M. 289/2000.

La società dovrà inoltre dimostrare di aver gestito almeno uno fra i servizi oggetto del presente capitolato negli ultimi tre anni in minimo tre Comuni di pari classe o superiore rispetto al Comune di Casei Gerola.

Trovano applicazione le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 9 del DM 289/2000.



#### **ART. 4** **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi :

- 1) per la cancellazione dall'albo (art. 11 D.M. 289/2000) ;
- 2) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- 3) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- 4) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- 5) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- 6) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi

Resta stabilito che la concessione si intende risolta "*ipso jure* ", senza obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione.

La sospensione dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 53 del D.L.vo 446/1997 avviene per le ragioni indicate nell'art. 12 del D.M. 289/2000.

La decadenza o la sospensione dell'iscrizione nell'albo può essere richiesta dall'Ente locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze (art. 13 comma 2 e art. 12 comma 2 del D.M. 289/2000).

La sospensione dall'Albo inibisce la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi, ma non comporta decadenza dalle gestioni in atto (art. 12 comma 3 D.M. 289/2000).

La cancellazione o la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni sono disposte con provvedimento della commissione di cui all'art. 53 comma 2 del D.L.vo 446/97, previa contestazione degli addebiti (art. 15 D.M. 289/2000).

Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento liquidazione e riscossione. Allo scopo il Responsabile del Settore Economico - Finanziario diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.

#### **ART. 5** **MODALITA' DI GARA**

L'aggiudicazione avverrà mediante il sistema della procedura aperta con il metodo di cui all'art.73 lett.C. e 76 del R.D.n.827/24.

Come importo base della gara di appalto il Comune stabilisce l'importo minimo del canone annuo fisso in 25.000,00 euro a favore dell'Ente. A favore del concessionario andranno tutte le riscossioni relative all'imposta di pubblicità e diritti di pubblica affissione.

Qualora intervenissero modifiche legislative comportanti riduzioni e/o esenzioni tali da variare in maniera sostanziale il futuro gettito dei tributi e del canone oggetto del presente capitolato l'aggio e il minimo garantito di cui sopra verranno rivisti in proporzione alla prevista diminuzione di gettito conseguente a tali modifiche.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di unica offerta, purchè valida.



#### **ART. 6**

#### **CORRISPETTIVO DEI SERVIZI -VARIAZIONI DI TARIFFE**

Il corrispettivo dei servizi è determinato dal gettito totale dell'imposta di pubblicità e diritti di pubblica affissione che spetterà al concessionario, al netto del canone fisso riconosciuto all'Ente.

Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale, in ossequio alle normative vigenti. Qualora nel corso della concessione si verificassero, a seguito di provvedimenti legislativi e/o regolamentari, modifiche normative, regolamentari e/o variazioni delle vigenti tariffe, i minimi garantiti dovranno essere ragguagliati in aumento od in diminuzione semprechè le variazioni superino la percentuale del 10%.

In caso di controversia tra le parti l'adeguamento del canone e del minimo garantito è rimesso alla commissione arbitrale di cui al successivo art. 21.

Qualora ciò sia consentito dalla legge, il Comune si riserva la facoltà di modificare le tariffe in vigore e di modificare gli spazi per le pubbliche affissioni.

#### **ART. 7**

#### **VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE**

Il Concessionario dovrà versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare del canone fisso entro il 30/06 di ogni anno. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica l'interesse legale corrente.

#### **ART. 8**

#### **CAUZIONE**

A garanzia del versamento del canone fisso, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10 giugno 1982 n. 348 di ammontare pari al 10%, dell'importo contrattuale.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione ai sensi delle vigenti normative. In tal caso la reintegrazione della cauzione stessa dovrà essere effettuata dal concessionario, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.

La cauzione non sarà svincolata che alla scadenza della concessione e dopo che l'Amministrazione avrà accertato che il concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi.

#### **ART. 9**

#### **RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO**

A far data dall'inizio della gestione il Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio e subentra al Comune in tutti gli obblighi e diritti inerenti la gestione stessa. Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione, comprese quelle derivanti da eventuali procedimenti giudiziari. Il servizio di accertamento e riscossione dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità ed il Concessionario risponderà direttamente di tutte le infrazioni, tenendo sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in dipendenza del servizio stesso. Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto o compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.

Alla scadenza della concessione il Concessionario dovrà comunque ed in ogni caso consegnare al Comune o al Concessionario subentrato gli atti insoluti, od in corso di



formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi , delegando , ove del caso , al recupero di crediti afferente il contratto scaduto , nonché tutte le banche dati indispensabili per la prosecuzione del servizio.

#### **ART.10** **DOMICILIO DELLA CONCESSIONARIA ED UFFICIO**

La Ditta concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio, per tutta la durata della concessione, presso il Comune e dovrà indicare un recapito in Casei Gerola presso il quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative al servizio, oggetto del presente capitolato.

All'interno dell'ufficio dovranno essere esposte le tariffe in vigore, l'elenco degli impianti di pubbliche affissioni, nonché copia dei Regolamenti vigenti inerenti i tributi e canone oggetto di concessione.

#### **ART.11** **ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PERSONALE**

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari in modo che il servizio stesso si svolga con prontezza e senza inconvenienti.

La nomina del personale da adibire alla gestione spetta alla ditta concessionaria con rispetto di tutte le norme di legge in vigore e in conformità del contratto sindacale di categoria.

Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intervengono fra il concessionario ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale se non previsto da disposizioni di legge.

Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del concessionario e dovrà comunque essere ben accetto all'Amministrazione, la quale avrà la facoltà di chiederne in qualsiasi momento la sostituzione, previa contestazione scritta degli addebiti imputati all'addetto.

Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la maggiore sollecitudine possibile.

#### **ART.12** **SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Sono a Carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri, ivi comprese le spese contrattuali.

#### **ART.13** **REGISTRI E STAMPATI**

Il Concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.

#### **ART. 14** **RISCOSSIONI ED ACCERTAMENTI**





La riscossione dovrà avvenire unicamente in base a quanto previsto dalle normative in merito e dai regolamenti comunali. E' in ogni caso ammesso , in alternativa al versamento su c.c.p. intestato al Concessionario , il versamento diretto presso la sede del Concessionario stesso. Nei casi previsti dalla legge e dai Regolamenti il Concessionario ha l'obbligo di procedere a liquidazione, rettifica e a accertamento d'ufficio, notificando apposito avviso al contribuente. Il Concessionario non potrà esentare alcuno dai tributi e canoni in parola , nè accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dai regolamenti comunali.

#### **ART.15** **IMPIANTI AFFISSIONI**

Le affissioni verranno eseguite esclusivamente negli appositi spazi da stabilire a norma di legge e dall'apposito Regolamento comunale.

Il Concessionario si impegna a:

- Sostituire nei primi sei mesi di validità del contratto gli impianti pubblicitari attualmente in uso.
- effettuare la manutenzione a proprie cure e spese agli impianti pubblicitari di cui sopra;
- provvedere periodicamente a proprie spese alla rimozione di eventuali impianti di affissione abusivi o in stato di degrado ed alla loro sostituzione con altri nuovi;
- installare, a proprie spese, eventuali ulteriori impianti che l'Amministrazione decidesse, in ossequio a norme legislative e/o regolamentari, di posizionare nel territorio comunale. Tutti gli impianti installati dal concessionario nel corso della gestione, rimarranno alla scadenza del contratto, di proprietà del Comune;
- eliminare gli spazi pubblicitari attualmente esistenti nella zona di rispetto cimiteriale ed installare i medesimi a proprie spese in altro luogo.

#### **ART.16** **RICORSI**

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile ai sensi dell'art.11 del D.L.vo 507/93 anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

Il concessionario può farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale.

Il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

#### **ART.17** **ESENZIONI - RIDUZIONI**

Il concessionario non potrà esentare alcuno dalle imposte o diritti dovuti, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente e tassativamente stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale.

#### **ART.18** **SUBAPPALTO**

Non è consentito il subappalto.

#### **ART.19** **INFORMAZIONE ALL'UTENZA**



Il concessionario è obbligato, entro 30 giorni dall'inizio della concessione, a fornire a proprie spese adeguata informazione all'utenza, mediante manifesti ed avvisi, in ordine ad ogni circostanza di rilievo attinente la gestione e l'organizzazione del servizio (tariffe, tempi e modalità di pagamento, sanzioni, recapito del concessionario, orari di apertura al pubblico, ecc.), nonché a comunicare tempestivamente ogni significativa variazione discendente da disposizioni di legge, regolamentari, delibere dell'Amministrazione Comunale, o da diversa organizzazione del servizio.

Il concessionario è, altresì obbligato ad inviare ai contribuenti dell'imposta sulla pubblicità permanente entro 20 giorni dalla scadenza per il pagamento prevista dalla legge un invito di pagamento scritto allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni amministrative ed interessi. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (tipologia, ubicazione, dimensione dell'impianto e tariffa applicata) e deve essere accompagnato da un bollettino prestampato per l'assolvimento dell'imposta. L'invito ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere inviati a spese del concessionario.

#### **Art.20** **PENALITA'**

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà all'applicazione di una penalità pari a Euro 155,00 per ciascuna violazione accertata.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale la ditta concessionaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione medesima.

Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il comune può procedere avvalendosi della cauzione prestata dal concessionario. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 15 giorni dalla richiesta del comune, a pena di decadenza.

Dopo tre formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà sospendere l'esecuzione e dichiararlo risolto.

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di decadenza di cui all'art.13 del D.M. 11.09.00 n.289.

#### **ART. 21** **CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che insorgessero tra Comune e Concessionario, nell'applicazione del contratto e del presente capitolato che ne regola la concessione, saranno risolte dal Tribunale di Pavia (PV) unico Foro competente.

#### **ART.22** **ISPEZIONI E CONTROLLI**

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, o qualsiasi altro responsabile comunale delegato dallo stesso avranno sempre libero accesso negli uffici e potranno esaminare registri , giornali , bollettari e quanto altro possa giovare a conoscere l'andamento della gestione.



**ART. 22**  
**GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI EX L.675/1996**

E' fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dalla Legge 31 dicembre 1996 n.675 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.L.vo 196/2003.

Il concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ex art.8 della sopra citata normativa.

**ART.23**  
**SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato, sono a carico del concessionario.

**ART.24**  
**PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

L'Ente concedente potrà in corso di esecuzione del rapporto di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche connesse o complementari.

**ART.25**  
**NORME FINALI**

Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamate tutte le norme di cui al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni della legge 27 luglio 2000 n.212.